



COMUNE DI SAN VINCENZO VALLE ROVETO (AQ)

AVVISO PUBBLICO ANNUALITA' 2020 per contributi a fondo perduto per le spese di gestione sostenute dalle attività economiche commerciali e artigianali operanti nel Comune di SAN VINCENZO VALLE ROVETO

DPCM del 24 settembre 2020 di ripartizione, termini, modalità di accesso e rendicontazione dei contributi ai comuni delle aree interne, a valere sul Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 302 del 4 dicembre 2020

ARTICOLO 1 - CONTESTO E FINALITÀ DELL'AVVISO

VISTI, in particolare, i commi 65-ter, 65-quater e 65-quinquies dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, così come modificati dal comma 313 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dall'articolo 243 del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020, che stabiliscono che: “65-ter. *Nell'ambito della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne, presso il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Il fondo è ripartito tra i comuni presenti nelle aree interne con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dal Ministro per il Sud e la coesione territoriale, che ne stabilisce termini e modalità di accesso e rendicontazione.* 65-quater. *Agli oneri derivanti dal comma 65-ter si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.* 65-quinquies. *Il Fondo di cui al comma 65-ter è incrementato di euro 60 milioni per l'anno 2020, di Euro 30 milioni per l'anno 2021 e di euro 30 milioni per l'anno 2022, anche al fine di consentire ai Comuni presenti nelle aree interne di far fronte alle maggiori necessità di sostegno del settore artigianale e commerciale conseguenti al manifestarsi dell'epidemia da Covid-19. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147”;*

VISTA la delibera CIPE n. 8 del 2015, con la quale si è preso atto dell'Accordo di Partenariato tra Italia e Unione Europea 2014-2020, nel quale, tra l'altro, sono definiti gli ambiti territoriali e le linee di azione della Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne, volta a perseguire un'inversione di tendenza demografica, migliorare la manutenzione del territorio ed assicurare un maggiore livello di benessere e inclusione sociale dei cittadini di queste aree, caratterizzate dalla lontananza dai servizi essenziali, attraverso il migliore utilizzo e la valorizzazione del capitale territoriale;

VISTA la delibera del CIPE n. 52 del 2018, con la quale si è preso atto, tra l'altro, degli esiti del complessivo procedimento di selezione delle aree interne, tra le quali ripartire i finanziamenti nazionali disponibili a legislazione vigente, su proposta delle singole Regioni interessate;

VISTO il DPCM del 24 settembre 2020, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 302 del 4 dicembre 2020 di ripartizione, termini, modalità di accesso e rendicontazione dei contributi ai comuni delle aree interne, a valere sul Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 che, tra l'altro, assegna a questo Ente per l'Annualità 2020 € 40.679,00, per l'annualità 2021 € 27.120, 00, per l'annualità 2022 € 27.120, 00;

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale N° 27 del 29.06.21 del Comune di San Vincenzo Valle Roveto, che ha approvato il presente "Avviso Pubblico per contributi a fondo perduto per le spese di gestione sostenute dalle attività economiche commerciali e artigianali operanti nel Comune di San Vincenzo Valle Roveto".

Il presente Avviso è volto a fornire una tempestiva risposta alle piccole e micro imprese ubicate nel Comune di San Vincenzo Valle Roveto, anche al fine di fronteggiare le difficoltà correlate all'epidemia di COVID19, semplificando i tempi, la complessità del processo di istruttoria e di erogazione secondo l'indirizzo in tal senso disposto del DPCM sopra richiamato.

L'Avviso garantisce il rispetto dei principi di pari opportunità e di non discriminazione come sanciti dall'articolo 7 del Regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013 e di sviluppo sostenibile di cui all'articolo 8 del medesimo Regolamento.

ARTICOLO 2 - DOTAZIONE FINANZIARIA

L'importo complessivo dei fondi messi a disposizione con il presente Avviso è pari a **€ 40.679,00** a valere sulla quota della prima annualità (2020) di cui al DPCM sopra citato.

ARTICOLO 3 - CONDIZIONALITÀ EX ANTE AIUTI DI STATO

1. Le agevolazioni di cui al presente avviso sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "*de minimis*", del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108.

2. Nel rispetto del Decreto n. 115 del 31 maggio 2017, inerente il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), pubblicato in G.U. n.175 il 28/07/2017, il Comune assicura l'inserimento dei dati nel RNA, in vigore dal 12 agosto 2017, nel rispetto del Decreto Legge 30 dicembre 2016, n. 244 -articolo 6, comma 6, tenuto conto del Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del RNA adottato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della Legge 24 dicembre 2012, n. 234 e ss.mm.ii., con il decreto 31 maggio 2017, n. 115.

3. Oltre alle funzioni di controllo, il RNA rafforza e razionalizza le funzioni di pubblicità e trasparenza relativi agli aiuti concessi (nello specifico sovvenzioni), in coerenza con le previsioni comunitarie.

4. Ai fini del calcolo dell'importo dell'aiuto concedibile e della determinazione dei costi ritenuti ammissibili, riferiti alla tipologia d'aiuto di cui al presente Avviso, gli importi riconosciuti nei provvedimenti di concessione e di liquidazione sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.

ARTICOLO 4 - SOGGETTI BENEFICIARI

1. I beneficiari del presente Avviso sono le piccole e micro imprese - di cui al decreto* del Ministero dello Sviluppo Economico del 18 aprile 2005 * - che:

- **svolgono**, alla data di presentazione della domanda, attività economiche in ambito commerciale e artigianale (iscritte all'albo delle Imprese artigiane) attraverso un'unità operativa (unità locale) ubicata nel territorio del Comune di San Vincenzo Valle Roveto ovvero **intraprendano nuove attività** economiche nel territorio comunale – intendendo per nuove attività quelle regolarmente costituite ed iscritte al registro imprese alla data di erogazione del contributo;
- sono regolarmente costituite e iscritte al Registro Imprese o, nel caso di imprese artigiane, all'Albo delle imprese artigiane e risultino attive al momento della presentazione della domanda;

- non sono in stato di liquidazione o di fallimento e non sono soggette a procedure di fallimento o di concordato preventivo;
- siano in situazione di regolarità contributiva e previdenziale (DURC) - ivi compresa la concessione di procedure di rateizzazione regolarmente rispettate;
- non abbiano debiti di qualunque natura nei confronti del Comune di San Vincenzo Valle Roveto - non è considerato in posizione debitoria chi abbia avuto accesso alle procedure di rateizzazione e sia in regola con i versamenti relativi;

**ai sensi della vigente normativa si definisce microimpresa l'impresa che ha meno di 10 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro - si definisce piccola impresa l'impresa che ha meno di 50 occupati, e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro che esercitano un'attività commerciale o artigianale che ne faranno richiesta e soddisfino le condizioni di cui al presente bando.*

2. Il contributo a fondo perduto non spetta, quindi, ai soggetti la cui attività è cessata alla data del 31 dicembre 2020. Sono, in ogni caso, escluse le imprese la cui attività risulti cessata alla data di presentazione dell'istanza; in altri termini, quindi, non è consentito presentare l'istanza di accesso per soggetti per i quali la relativa partita IVA è stata cessata.
3. L'Avviso non è rivolto al settore agricoltura in generale, né ai titolari di reddito agrario di cui all'articolo 32 del D.P.R. 917/1986. In ottemperanza ai chiarimenti forniti dall'Agenzia della Coesione Territoriale e pubblicate sul sito <https://www.agenziacoesione.gov.it/> gli imprenditori agricoli, fermo restando i requisiti di cui all'articolo 4 del DPCM, **possono essere destinatari di contributi per lo svolgimento delle attività di natura commerciale connesse all'attività agricola.**
4. Il contributo per le imprese già esistenti, alla data di presentazione della domanda, spetta quale **ristoro delle perdite subite** a seguito dell'emergenza Covid-19, a condizione che il volume d'affari relativo all'anno 2020 sia inferiore di almeno il 20% rispetto al volume di affari dell'anno 2019.

Il contributo spetta altresì, indipendentemente dalla perdita subita, sia alle imprese esistenti che a quelle di nuova costituzione, **per investimenti effettuati e/o da effettuare in programmi di ammodernamento ed ampliamento aziendale.**

Per le attività di nuova costituzione vi è l'obbligo di possedere tutti i requisiti indicati nell'articolo 4, comma 1, del DPCM all'atto della concessione definitiva del contributo.

ARTICOLO 5 – REQUISITO DI AMMISSIBILITA'

1. Il contributo a fondo perduto spetta **alle imprese** come sopra individuate, **che abbiano conseguito ricavi** di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del d.p.r. 917/1986 **non superiori a 1 milione di euro** nel periodo d'imposta precedente a quello in corso.

2. Il contributo a fondo perduto spetta, in favore dei soggetti così come individuati nel precedente Articolo 4, a condizione che:

A. nell'esercizio **2020** hanno **registrato una diminuzione di almeno il 20% del volume d'affari**, rispetto al volume d'affari del **2019**;

oppure

B. hanno effettuato dal 01/01/2020 o effettueranno, entro 60 giorni dalla comunicazione di ammissione a contributo, **interventi / investimenti per il potenziamento ed il miglioramento della propria attività economica**.

C. **avviano nuove attività** nel settore del commercio, della ristorazione, del terziario e dell'artigianato, anche come subentro di un nuovo titolare presso una attività esistente, incluso il passaggio generazionale tra imprenditori della stessa famiglia;

In questa ultime due ipotesi non si tiene conto della perdita di fatturato.

3. Ogni eventuale modifica o variazione dei requisiti, intervenuta dopo la presentazione dell'istanza deve essere tempestivamente comunicata al RUP per le eventuali verifiche e valutazioni.

4. Qualora vengano riscontrate irregolarità, successivamente alla liquidazione del contributo e comunque entro sei mesi successivi alla sua liquidazione, si procederà alla revoca totale o parziale del contributo stesso.

ARTICOLO 6 - DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

1. Il contributo, concesso nella forma del fondo perduto, è determinato in percentuale secondo i seguenti criteri:

A. 40 % del plafond massimo destinato alle imprese **con perdite superiori al 20%** derivanti a seguito pandemia Covid19 rispetto all'anno 2019 (come specificato nell'art. 4 e al comma 2 lettera A dell'art. 5);

B. 35 % del plafond massimo destinato alle imprese che hanno effettuato nel corso dell'anno 2020 o effettueranno, entro 60 giorni dalla comunicazione di ammissione a contributo, **interventi / investimenti per il potenziamento ed il miglioramento della propria attività economica**, come indicato nell'art. 4 e nel comma 2 lettera B dell'art. 5;

C. 25 % del plafond massimo destinato alle **nuove imprese, costituite da non più di sei mesi ma non ancora attive** o che si costituiranno, entro 60 giorni dalla comunicazione di ammissione a contributo, come indicato nell'art. 4 e nel comma 2 lettera C dell'art. 5;

con specifica che, qualora la quota parte di cui al punto C) risultasse non assegnata per mancanza domande idonee, la cifra residua andrà a confluire nel plafond di cui al punto B) ed in quello di cui al punto A) e viceversa.

2. Per l'effettiva determinazione del contributo spettante alle imprese che concorrono alla ripartizione del plafond di cui al Punto **A**, occorre tener presente quanto segue:

- ✓ Per le sole attività che hanno avviato la propria azienda nel periodo da gennaio a dicembre 2019, è consentito fare un confronto parziale tra i fatturati 2019/2020. Ad esempio, per un'attività avviata a maggio 2019, il calcolo della riduzione va eseguito facendo il rapporto tra "FATTURATO PERIODO MAGGIO - DICEMBRE 2020" e "FATTURATO PERIODO MAGGIO - DICEMBRE 2019";
- ✓ Il predetto contributo, spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma, ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2020. Lo stesso verrà erogato in misura forfettaria per un massimo di € 500,00;
- ✓ **In caso le istanze di cui al plafond A dovessero eccedere la somma disponibile (40% del totale delle risorse disponibili, pari ad € 16.271,60) si procede alla stipula dell'elenco/graduatoria assegnando la priorità alle imprese che hanno conseguito una percentuale maggiore di diminuzione del fatturato di cui sopra** e in caso di parità di riduzione percentuale, sarà data priorità all'istante che ha conseguito un fatturato minore in valore assoluto, nel periodo d'imposta precedente a quello in corso;
- ✓ Il limite massimo di contributo concedibile è pari a 1.000,00 (mille).

3. Gli interventi che danno diritto a concorrere al riparto del plafond di cui al Punto **B** (imprese che hanno effettuato o effettueranno investimenti), sono:

- Rilancio di attività già esistenti del commercio, dell'artigianato, della ristorazione e della ricettività;
- Adeguamento strutturale, organizzativo e operativo;
- Innovazioni tecnologiche indotte dalla digitalizzazione dei processi di marketing on line e di vendita a distanza.

4. Nel rispetto degli interventi sopra evidenziati, sono ammissibili al bando le seguenti tipologie di spese in conto capitale:

- Opere edili, installazione o ammodernamento impianti per attività di ristrutturazione o efficientamento energetico;
- Acquisto ed installazione di macchinari, attrezzature, arredi e strutture temporanee funzionali all'attività;
- Spese di marketing e pubblicitarie (Es: rifacimento insegne, campagne marketing etc);
- Digitalizzazione (Es: siti web, strumenti per i pagamenti elettronici, installazione Wi-Fi, acquisto software, etc);

- Spese per attività di sanificazione, attrezzature e adeguamento per il contrasto al COVID-19.
- 5. E' ammissibile l'acquisto di materiale usato, purché nel rispetto di quanto stabilito all'art. 4 del D.P.R. n. 196/2008, così come modificato dal DPR del 05/04/2012 n. 98.
- 6. Non sono ammissibili le spese relative a beni o servizi acquistati da fornitori con cui intercorrano rapporti di controllo o di collegamento di cui all'art. 2359 c.c., o nella cui compagine sociale siano presenti soci o titolari di cariche nell'ambito del soggetto beneficiario, o coniugi, parenti e affini entro il terzo grado. Per quanto riguarda i beneficiari persone fisiche tra questi e i fornitori non devono intercorrere rapporti di coniugio, parentela e affinità entro il terzo grado.
- 7. Tutte le spese devono essere pagate tramite titoli idonei a garantire la tracciabilità dei pagamenti (a titolo esemplificativo, tramite bonifico bancario o postale, Sepa/Ri.Ba/SDD, oppure tramite assegno (non trasferibile e/o circolare), bancomat, carta credito aziendale, accompagnati dall'evidenza della quietanza su conto corrente che evidenzi il trasferimento del denaro tra il soggetto beneficiario e i fornitori; E' escluso l'uso dei contanti.
- 8. Per l'effettiva determinazione del contributo spettante alle imprese che concorrono alla ripartizione del plafond di cui al Punto **B**, occorre tener presente quanto segue:
 - ✓ Il contributo, concesso nella forma del fondo perduto, è determinato in percentuale del 70 % della spesa ritenuta ammissibile (ovviamente le spese vanno considerate al netto dell'Iva).
 - ✓ Il limite massimo di contributo concedibile è pari a € 2.000,00. L'importo effettivo sarà definito ripartendo il totale delle risorse **(35% del totale delle risorse disponibili, pari ad € 14.237,65)**, sulla base del numero totale di domande pervenute e sarà comunicato al momento della definitiva ammissione al contributo.
- 9. Per l'effettiva determinazione del contributo spettante alle imprese che concorrono alla ripartizione del plafond di cui al Punto **C**, occorre tener presente quanto segue:
 - ✓ Il contributo, concesso nella forma del fondo perduto, è determinato in base al piano previsionale per l'apertura / l'avvio della nuova attività e ad una percentuale del 70 % delle spese ritenute ammissibili (ovviamente le spese vanno considerate al netto dell'Iva).
 - ✓ Il limite massimo di contributo concedibile è pari a € 5.000,00. L'importo effettivo sarà definito ripartendo il totale delle risorse **(10% del totale delle**

risorse disponibili, pari ad € 10.169,75), sulla base del numero totale di domande pervenute e sarà comunicato al momento della definitiva ammissione al contributo.

10. Fermo restando i requisiti ed i criteri di determinazione del contributo sopra indicati, è possibile per un'impresa concorrere alla ripartizione del contributo sia sul plafond del Punto A che del Punto B.
11. In caso di avanzo dei fondi, gli stessi saranno ripartiti, sempre secondo le modalità sopra espresse, alle imprese in graduatoria che non hanno ottenuto fondi in prima istanza per esaurimento degli stessi. In caso di ulteriore avanzo dei fondi, gli stessi saranno ripartiti, tra tutte le imprese aderenti al bando e la cui istanza sia risultata ricevibile ed ammissibile, in misura proporzionale all'importo del contributo spettante.

ARTICOLO 7 – CUMULO

1. Per le misure temporanee di aiuto di cui al presente Avviso, è prevista la possibilità di cumulo con i regimi di aiuti previsti dal *Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale epidemia di COVID-19*, e ss.mm.ii., conformemente alle disposizioni di cui alle sezioni specifiche dello stesso.

ARTICOLO 8 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. Per la concessione del contributo a fondo perduto i soggetti interessati presentano una istanza al Comune con l'indicazione del possesso dei requisiti definiti dagli Articoli 4 e 5, secondo il format **Allegato A**, parte integrante e sostanziale del presente avviso;
2. All'interno dell'Allegato A, **solo per le imprese che concorrono alla ripartizione del plafond di cui al Punto B (per attività di investimento) ed al Punto C (nuove attività)** compilare la tabella relativa agli investimenti ed alle spese effettivamente sostenute o da sostenere, con indicazione della tipologia e dell'importo. I giustificativi saranno poi richiesti successivamente in fase di liquidazione del contributo (**Allegato C Modulo Rendicontazione**).
3. L'istanza deve essere inviata a mezzo PEC all'indirizzo del Comune di San Vincenzo Valle Roveto info@pec.comune.sanvincenzovallerovento.aq.it oppure con consegna a mano presso il Municipio – Ufficio Protocollo;
4. L'oggetto della mail dovrà contenere il seguente testo: **“Richiesta contributo fondo perduto, Avviso Pubblico annualità 2020”**;
5. Le istanze devono pervenire entro e non oltre le ore..12:00..... del...21.08.2021.....

6. Altre modalità di invio comportano l'esclusione della candidatura.
7. A pena di nullità, la domanda dovrà essere regolarmente sottoscritta dal titolare dell'impresa, nel caso di ditta individuale, o dal legale rappresentante in caso di società.
8. Pena l'esclusione, la domanda, redatta in conformità all'Allegato A, dovrà essere corredata da:
- a. **documento di riconoscimento in corso di validità del titolare dell'impresa**, nel caso di ditta individuale, o dal legale rappresentante in caso di società;
 - b. **attestazione rilasciata da soggetti deputati alla presentazione di dichiarazioni fiscali**, firmata digitalmente o con firma autografa e con il documento d'identità in corso di validità del professionista, da cui risulti la sussistenza dei requisiti di ammissibilità in capo all'istante (**Allegato B**).
9. Le dichiarazioni mendaci, circa il possesso dei requisiti di cui al precedente comma, saranno oggetto di segnalazione alle competenti Autorità giudiziarie. Le dichiarazioni rese dagli istanti, nell'ambito del presente intervento, saranno oggetto di verifica a campione da parte dei competenti organi di controllo dell'Amministrazione finanziaria.
10. È ammissibile una sola richiesta di contributo. Qualora risulti inviata più di una domanda, sarà considerata valida l'ultima istanza pervenuta entro i termini che annullerà e sostituirà quella precedentemente inviata.

ARTICOLO 9 –VALUTAZIONE DELLE ISTANZE

La valutazione delle istanze verrà effettuata con le modalità di seguito descritte.

Ricevibilità e ammissibilità

1. Il Responsabile del Procedimento procede alla verifica dei requisiti di ricevibilità volta ad accertare la regolarità formale dell'istanza mediante la verifica della:
- presentazione entro i termini di scadenza di cui all'articolo 8 comma 4;
 - presenza della domanda, redatta in conformità all'Allegato A e firmata dal titolare dell'impresa, nel caso di ditta individuale, o dal legale rappresentante in caso di società;
 - presenza di documento di identità in corso di validità del titolare dell'impresa, nel caso di ditta individuale, o dal legale rappresentante in caso di società;
 - presenza dell'attestazione rilasciata da soggetti deputati alla presentazione di dichiarazioni fiscali, firmata digitalmente o con firma autografa e con il documento d'identità in corso di validità del professionista, da cui risulti la sussistenza dei requisiti di ammissibilità in capo all'istante (Allegato B);
 - presenza autocertificazione relativa alle spese effettivamente sostenute o da

sostenere (Allegato C).

Non è da considerare causa di esclusione la parziale mancanza di elementi formali a corredo della domanda, che potrà essere integrata su richiesta del responsabile del procedimento. Infatti, qualora uno o più documenti, ancorché prodotti, necessitino di perfezionamento, il Comune assegna un termine per la presentazione di chiarimenti/integrazioni.

Istanze ammissibili

2. Al termine della ricevibilità e ammissibilità, il Responsabile del Procedimento procede a stilare l'elenco delle istanze ammissibili a contributo e delle irricevibili/inammissibili;
3. Nel caso le risorse disponibili sono inferiori a quelle spettanti alle istanze ammissibili, il Responsabile del Procedimento provvederà a dare corso ad una procedura valutativa utilizzando i criteri su riportati (Art. 6).
4. Al termine della procedura valutativa, il Responsabile del Procedimento procede a stilare l'elenco delle istanze ammissibili a contributo, ammissibili e non finanziabili per carenza di risorse e irricevibili/inammissibili.

La conclusione dell'attività istruttoria e della valutazione di merito deve avvenire entro il termine di 60 giorni dal suo avvio, fatta salva la necessità di prolungare tale termine come conseguenza della numerosità e complessità delle domande pervenute.

ARTICOLO 10 – PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI CONSEGUENTI ALL'ISTRUTTORIA

1. Il Responsabile del Procedimento, ricevuti gli esiti definitivi sulla valutazione delle domande di ammissione da parte del responsabile dell'istruttoria, con appositi provvedimenti approva l'elenco delle domande:

- ammissibili a contributo;
- non ammissibili per carenza di risorse;
- irricevibili/inammissibili con indicazione delle motivazioni per le quali le domande non sono da considerare irricevibili/ammissibili.

2. I provvedimenti amministrativi adottati, riguardanti gli esiti del presente Avviso, saranno pubblicati sul sito del Comune al link: <http://www.comune.sanvincenzovallerovento.aq.it>

3. La pubblicazione di detti provvedimenti ha valore di notifica per gli interessati a tutti gli effetti di legge.

4. Ai soggetti proponenti le istanze ammesse a finanziamento è data comunicazione scritta, tramite PEC, dell'ammontare dell'importo del contributo riconosciuto, previa

interrogazione del Registro Nazionale degli aiuti di Stato (RNA), istituito ai sensi dell'articolo 52 della L. n.234/2012 ed adeguato ai sensi dell'art. 69 del D. L. 19 maggio 2020 n. 34.

5. Entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione, per consentire la conferma della registrazione sul RNA, il beneficiario, pena la decadenza dai benefici, deve confermare con apposita comunicazione la volontà di accettare il contributo.

6. A ciascun intervento sarà assegnato un "Codice unico di progetto" (CUP), che sarà comunicato dal Comune.

ARTICOLO 11 – MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

1. La liquidazione del contributo è effettuata in un'unica soluzione, mediante accredito sull'IBAN del conto corrente bancario o postale del beneficiario dichiarato in domanda, a seguito dell'approvazione degli elenchi delle domande ammissibili.

ARTICOLO 12 – GESTIONE DELL'INTERVENTO

1. La gestione del presente intervento avverrà ad opera della Responsabile Ufficio Amministrativo del Comune di San Vincenzo Valle Roveto, Elisabetta Cesarini, supportato da idonea assistenza tecnica.

ARTICOLO 13 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E INFORMAZIONI

1. Il presente Avviso ed i relativi allegati (Allegato A e Allegato B) sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune.

2. Ulteriori informazioni sulla presente procedura potranno essere richieste tramite invio all'indirizzo mail: amministrativo@comune.sanvincenzovallerovento.aq.it oppure telefonando al numero 0863/958114;

3. Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà in conformità alle disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 196/2003 e nel GDPR Reg. UE 2016/679 per finalità unicamente connesse alla procedura di manifestazione di interesse in essere. Il titolare del trattamento è il Comune nella persona del suo Sindaco pro-tempore; il responsabile del trattamento dei dati è la Sig.ra Elisabetta Cesarini.

ARTICOLO 14 – OBBLIGHI A CARICO DEL BENEFICIARIO

1. Il Beneficiario del finanziamento è tenuto a:

a) archiviare e conservare tutta la documentazione relativa all'intervento presso la propria sede, nel rispetto dell'art. 140 del Reg. 1303/2013, che consente la

conservazione dei documenti oltre che in originale anche in copie autentiche o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o documenti esistenti esclusivamente in formato elettronico;

- b)** fornire al Comune, in qualsiasi momento, i dati e le informazioni per il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale dell'intervento di cui al presente avviso;
- c)** presentare la documentazione completa, nei tempi e modi stabiliti;
- d)** rendere disponibile la documentazione a richiesta dei soggetti che esplicano l'attività di controllo di cui al successivo Articolo 15;
- e)** comunicare tempestivamente l'intenzione di rinunciare al contributo;
- f)** rispettare la normativa in tema di pubblicità e informazione;

ARTICOLO 15 - CONTROLLI E MONITORAGGIO

1. Le dichiarazioni rese dagli istanti nell'ambito del presente intervento saranno oggetto di verifica a campione da parte degli organi di controllo dell'Amministrazione competente.

ARTICOLO 16 - REVOCHE

1. Nel caso in cui il beneficiario non si renda disponibile ai controlli in loco, o non produca i documenti richiesti nel termine di 30 giorni dalla ricezione della comunicazione relativa alla notifica di sopralluogo, si procederà alla revoca d'ufficio del contributo.

2. Nel caso in cui, a seguito dei controlli, si verifichi che il contributo è stato erogato al beneficiario in assenza dei requisiti necessari o in presenza di false dichiarazioni, il Comune procede alla revoca totale delle agevolazioni.

3. Qualora la revoca del contributo intervenga dopo la liquidazione dello stesso si provvederà anche al recupero delle somme eventualmente già erogate, alle quali sarà applicato il tasso d'interesse legale, con riferimento al tasso vigente nel giorno di assunzione al protocollo comunale dell'atto di richiesta di restituzione dell'aiuto erogato.

ARTICOLO 17 - INFORMAZIONI PER LE PROCEDURE DI ACCESSO

1. In osservanza dell'art. 8 della Legge 241/1990 e successive modifiche, si comunica quanto segue:

-il procedimento sarà avviato il primo giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento delle domande. Nessuna comunicazione ulteriore verrà data in ordine alla fase di avvio del procedimento;

-gli atti del presente procedimento potranno essere visionati presso:

Comune di San Vincenzo Valle Roveto.

2. Le determinazioni adottate a conclusione del presente procedimento potranno essere oggetto di impugnazione mediante ricorso in opposizione o ricorso al TAR, rispettivamente, entro 30 giorni o entro 60 giorni dalla notifica delle stesse o comunque dalla conoscenza del loro contenuto.

ARTICOLO 18-TUTELA DELLA PRIVACY

1. Per la tutela del diritto alla riservatezza trovano applicazione le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e al Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento Generale sulla Protezione dei dati" (GDPR).

ARTICOLO 19-DISPOSIZIONI FINALI

1. L'Amministrazione si riserva, per motivi di pubblico interesse, la facoltà di annullare o revocare la presente procedura. In tal caso, i richiedenti non potranno avanzare alcuna pretesa di compenso o risarcimento.

2. Il presente avviso è pubblicato sul sito web del Comune di San Vincenzo Valle Roveto.

ARTICOLO 20-ALLEGATI

Allegato A e B , C